

Organo: DIREZIONE GENERALE - Direzione Centrale prestazioni

Documento: Circolare n. 2 del 21 gennaio 2010

Oggetto: Regolamento per il finanziamento degli Istituti di patronato¹.

Quadro Normativo

- **D.M. 26 giugno 1981** – Criteri relativi al finanziamento e alla documentazione dell'attività svolta dagli Istituti di patronato e assistenza sociale
- **D.M. 13 dicembre 1994, n. 764** – Regolamento recante nuovi criteri per l'erogazione del contributo al finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale
- **Legge 30 marzo 2001, n. 152** - Nuova disciplina per gli Istituti di patronato e di assistenza sociale
- **D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196** - Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 116
- **D. M. 10 ottobre 2008, n. 193** - Regolamento per il finanziamento degli Istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152
- **Circolare n. 21 dell'11 giugno 2009** del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

PREMESSA

La legge n. 152 del 2001 ha fissato nuove modalità di espletamento del servizio svolto dai Patronati, estendendone altresì il campo di attività in considerazione dei più recenti cambiamenti intervenuti nel contesto socio economico del paese.

Il decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193², recante il regolamento attuativo³ dell'articolo 13, comma 7, della citata legge, di seguito denominato "Regolamento", sostituisce la precedente disciplina emanata in materia⁴ ed esplica i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio 2009.

La circolare ministeriale n. 21 del 2009 ha fornito le necessarie direttive applicative al fine di assicurare, sin dalla prima fase di attuazione del Regolamento, comportamenti uniformi da parte dei Patronati, degli enti erogatori di prestazioni e dei servizi di ispezione del lavoro in sede di vigilanza.

PRINCIPI GENERALI

Le disposizioni del Regolamento comportano effetti sulle attività di erogazione delle prestazioni agli assicurati che si rivolgono all'INAIL per il tramite degli Istituti di patrocinio.

Il Regolamento conferma l'esigenza di:

- rispondere ad obiettivi mirati a garantire la massima trasparenza del sistema di finanziamento;
- rendere maggiormente efficaci i raffronti tra le rilevazioni delle attività effettuate dai Patronati e quelle degli enti erogatori delle prestazioni;
- facilitare le operazioni di controllo da parte degli Organismi di vigilanza;

- predeterminare le modalità di confronto tra le parti interessate (Ministero del lavoro, Patronati ed enti erogatori di prestazioni) per l'approfondimento di problematiche complesse con l'istituzione di una apposita Commissione mista.

Nel contempo, ridefinisce le modalità per lo svolgimento delle attività dei Patronati rilevanti ai fini del finanziamento e amplia le voci tabellari⁵ adeguandole alla normativa vigente in materia di prestazioni.

Il finanziamento viene corrisposto agli Istituti di patronato nella misura delle percentuali fissate all'art. 2 del Regolamento⁶, sulla base della valutazione della loro attività e della loro organizzazione, nonché in relazione all'estensione e all'efficienza dei servizi offerti.

ATTIVITA' RILEVANTI AI FINI DEL FINANZIAMENTO

Gli interventi di patrocinio rilevanti ai fini della erogazione del finanziamento (con punteggio attribuito diverso da " 0"), unitamente a quelli solo statisticabili (con punteggio attribuito pari a " 0") sono elencati nelle Tabelle A, B, C e D allegate al Regolamento.

I punteggi da " 0" a " 6" attribuiti ai singoli interventi risultano graduati in misura direttamente proporzionale alla significatività di ciascuna prestazione per la realizzazione dei diritti dell'assistito. In linea con tale principio, sono stati previsti alcuni interventi tra quelli finanziabili ai quali non consegue necessariamente l'erogazione di prestazioni economiche a favore degli assistiti⁷.

Ai fini della statisticazione hanno rilevanza tutti gli interventi previsti nelle Tabelle a prescindere dal punteggio attribuito; su di essi viene operato il controllo da parte degli Organi di vigilanza (Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Direzioni provinciali del lavoro) ai sensi dell'art. 10.

Gli interventi di patrocinio rivolti ad ottenere prestazioni INAIL risultano inseriti per la quasi totalità in "Tabella C - Interventi in materia di danni da lavoro e alla salute", alla quale afferiscono anche altre fattispecie⁸. Un ulteriore intervento di competenza dell'Istituto risulta inserito in "Tabella D - Interventi in materia socio-assistenziale", denominato D15 "Speciale assegno continuativo (orfani, vedova, legge n. 248/1976)".

Infine, per gli interventi relativi rispettivamente alle richieste di rendita di passaggio⁹ e del beneficio "una tantum" relativo al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro¹⁰ dovranno essere utilizzati rispettivamente i codici C5 "Riconoscimento del diritto a rendita" e C25 "Richiesta assegno funerario".

Le Sedi dell'Istituto non potranno prendere in considerazione richieste di interventi per prestazioni non di propria competenza.

MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ RILEVANTI AI FINI DEL FINANZIAMENTO

L'art. 3 del regolamento individua i presupposti per la presentazione degli interventi rilevanti per il finanziamento. In particolare, stabilisce che sono riconosciuti gli interventi aventi come scopo "[...] il conseguimento di prestazioni in materia previdenziale, comprese quelle di previdenza complementare, socio assistenziale, di danni da lavoro o alla salute [...]" nonché gli interventi ad esse collegati ed autonomamente configurabili. Esclude, infine, la rilevanza degli interventi meramente sollecitatori.

L'art. 4 indica i requisiti del mandato di assistenza - efficace per tutti gli interventi richiesti in relazione all'evento lesivo - che, ai sensi del predetto art. 3, comma 1, deve essere conferito da parte del richiedente: esso deve contenere l'espressa indicazione del mandatario, la firma del mandante e dell'operatore del Patronato autorizzato a riceverlo, la data, l'oggetto, l'indicazione della Sede del Patronato delegata a trattare la pratica, nonché le dichiarazioni sulla tutela dei dati personali¹¹.

A salvaguardia della trasparenza del rapporto giuridico sottostante, lo stesso art. 4 prevede l'obbligo di rilascio di copia del mandato all'assistito nonché la comunicazione del mandato stesso agli enti erogatori, mentre in caso di scioglimento del Patronato, l'art. 15, comma 1, fa carico all'organizzazione promotrice di darne comunicazione ai soggetti interessati. Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo obbliga il Patronato alle suddette comunicazioni nel caso di chiusura di una sede.

Infine, nell'ipotesi in cui nel procedimento di liquidazione delle prestazioni siano coinvolte più amministrazioni, il comma 4 dell'art. 4 pone a carico dell'amministrazione ricevente l'obbligo di trasmissione del mandato alle altre amministrazioni interessate.

Ai sensi del comma 6 del citato art. 4, resta fermo l'istituto della revoca espressa del mandato a garanzia della certezza del potere di rappresentanza nell'ipotesi di successione tra Patronati, con onere a carico dell'Istituto subentrante di comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvenuta revoca agli enti erogatori delle prestazioni e al Patronato revocato. Il comma 7 ribadisce inoltre l'efficacia del nuovo mandato per le sole fasi non ancora concluse del procedimento ed esclusivamente nel caso in cui l'intervento non sia stato definito positivamente.

L'art. 5 conferma la suddivisione dell'attività di patrocinio in due fasi: amministrativa e di contenzioso (amministrativo o medico legale) e introduce alcune precisazioni, peraltro oggetto di direttive ministeriali¹², che di seguito si riassumono.

Ai sensi del predetto articolo, costituiscono interventi utili ai fini del finanziamento “[...] la presentazione della domanda, la sua integrazione con documentazione utile alla definizione della stessa, la richiesta di riesame, l’opposizione e il ricorso [...]”. Al riguardo, occorre precisare che, in generale, tutti gli interventi conseguenti alla presentazione della domanda sono riassorbiti nella stessa e, pertanto, non danno luogo, al pari degli interventi meramente sollecitatori che si inseriscono in una delle fasi procedurali, all’attribuzione del punteggio utile ai fini del finanziamento.

Tuttavia, nell’ipotesi in cui il mandato venga conferito in un momento successivo all’inoltro della domanda, la conseguente attività svolta dal Patronato deve essere valutata positivamente ai fini del finanziamento, purchè i relativi interventi si configurino come necessari ai fini della liquidazione della prestazione e l’amministrazione destinataria non abbia già deciso in ordine alla richiesta.

Lo stesso art. 5 prevede inoltre che “in caso di prestazioni erogate d’ufficio [...] o a seguito di denuncia per obbligo di legge, l’intervento del Patronato potrà essere riconosciuto valido quando la liquidazione della prestazione sia avvenuta dopo il decorso del termine assegnato all’Istituto per provvedere”.

Al riguardo, si richiamano i termini fissati dalla legge ovvero dalla Carta dei servizi dell’Istituto¹³ per l’erogazione delle prestazioni¹⁴ .

ASPETTI INNOVATIVI

Ciò premesso in termini generali, occorre soffermarsi su alcune novità di particolare rilievo per l’Istituto introdotte dal Regolamento, che possono essere riassunte nei seguenti punti:

1) superamento del concetto di “pratica unica” introdotto dal D.M. del 1981 e confermato dal D.M. n. 764/1994 e conseguente necessità di gestire separatamente gli interventi relativi alle diverse prestazioni, afferenti lo stesso evento lesivo, ai fini della attribuzione dei punteggi previsti in Tabella rispettivamente per ciascun intervento;

2) abolizione della comunicazione di chiusura dell’intervento da parte del Patronato (sezione D);

3) abolizione del “modello 2P” precedentemente utilizzato per la richiesta degli interventi successivi al primo;

4) maggiorazione pari a 0,25 punti per ciascun intervento di patrocinio finanziabile avviato con modalità telematiche a decorrere dal 1° gennaio 2009 (art. 12).

1. SUPERAMENTO DEL CONCETTO DI “PRATICA UNICA”

L'art. 6, comma 2, del regolamento sancisce che “qualora la richiesta di patrocinio comporti l'attivazione di più interventi distinti, ad ogni intervento definito positivamente è attribuito il relativo punteggio”. Dall'introduzione della norma in questione discende il superamento del concetto di pratica “unica”, con la conseguenza che l'azione di tutela svolta dal Patronato in relazione ad uno specifico caso non è più considerata in modo unitario.

Pertanto, la descritta suddivisione in fasi dell'attività di patrocinio (domanda, ricorso amministrativo, ricorso medico-legale) assume un peso diverso rispetto al passato. Al riguardo, infatti, le citate direttive ministeriali¹⁵ stabiliscono che “[...] al momento dell'assunzione del patrocinio si renderà necessario aprire pratiche distinte per ciascun intervento che comporti la richiesta di una prestazione autonoma tra quelle di cui alla Tabella C, anche se tali interventi e tali prestazioni sono riferiti al medesimo caso [...]”.

2. ABOLIZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI CHIUSURA DELL'INTERVENTO DA PARTE DEL PATRONATO (SEZIONE D)

L'art. 4, comma 5, del regolamento sancisce che “il mandato si estingue [...] con la definizione dell'intervento oggetto del mandato e, comunque, con l'esaurimento del relativo procedimento amministrativo”. Dal combinato disposto degli artt. 4, comma 5, e 6, comma 2, si evince che la comunicazione espressa della chiusura dell'intervento da parte del Patronato non è più necessaria. Al riguardo, infatti, ciascuna pratica aperta verrà automaticamente chiusa a seguito della definizione del singolo intervento oggetto del mandato e, comunque, con l'esaurimento del relativo procedimento amministrativo; conseguentemente è abolito l'obbligo di trasmissione da parte del Patronato della cosiddetta “sezione D”.

3. ABOLIZIONE DEL MODELLO 2P

Una ulteriore conseguenza del superamento del concetto di “pratica unica” è rappresentata dalla impossibilità di presentare il cd. modello “2P” precedentemente previsto. E' in via di predisposizione un apposito modello per la gestione degli interventi integrativi successivi al primo.

4 . MAGGIORAZIONE PER L'UTILIZZO DI MODALITA' TELEMATICHE

L'art. 6, comma 6, prevede espressamente la modalità telematica per l'invio degli interventi agli enti erogatori delle prestazioni. L'art. 12, comma 2, sancisce, inoltre, che “in aggiunta al punteggio determinato secondo i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, verranno riconosciuti ulteriori 0,25 punti

per ogni intervento finanziabile avviato con modalità telematiche¹⁶ e definito positivamente”.

INDIRIZZI OPERATIVI

Le Unità territoriali si atterranno alla normativa in oggetto nella trattazione delle singole fattispecie.

Ulteriori istruzioni di carattere operativo vengono fornite con nota a parte, in occasione del rilascio della nuova procedura GRAIWEB Patronati, previsto entro il mese di gennaio 2010.

IL DIRETTORE GENERALE

-
1. D.M. 10 ottobre 2008, n. 193. Legge 30 marzo 2001, n. 152, art. 13, comma 7.
 2. Pubblicato sulla G.U. n. 288 del 10 dicembre 2008.
 3. **Allegato 1.**
 4. L'art. 21, c.2, della legge n. 152/2001 ha abrogato il decreto interministeriale 13 dicembre 1994, n. 764.
 5. Tabella A - Interventi in materia previdenziale; Tabella B - Attività valutabile ai fini del finanziamento ex art. 13 L. n. 152/2001 per attività all'estero; Tabella C - Interventi in materia di danni da lavoro e alla salute e Tabella D - Interventi in materia socio-assistenziale.
 6. - 80% in relazione alla attività svolta in Italia;
- 9,90% in relazione alla attività svolta all'estero;
- 8% in relazione alla organizzazione degli uffici in Italia;
- 2% in relazione alla organizzazione degli uffici all'estero;
- 0,10% in relazione all'attività di controllo delle sedi all'estero.
 7. Con punteggio in Tabella diverso da " 0" e definiti positivamente dagli enti erogatori delle prestazioni, a seguito di provvedimenti emessi con data successiva al 1° gennaio 2009.
 8. Non sono di competenza INAIL i seguenti interventi indicati nella Tabella C:
 - C4 "Riconoscimento di pensione privilegiata (P.I)"
 - C11 "Riconoscimento causa di servizio"
 - C12 "Riconoscimento equo indennizzo"
 - C13 "Riconoscimento affezioni da emoderivati"
 - C14 "Revisione quinquennale dell'equo indennizzo"
 - C32 "Riconoscimento stato di handicap o di inidoneità al servizio"
 - C33 "Pensioni di guerra, indennizzi e tabellari dirette"
 9. Ai sensi dell'art. 150 T.U. n. 1124/1965.
 10. Ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, c.1187.
 11. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
 12. Cfr. circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dell'11 giugno 2009, n. 21
 13. Cfr. Norme di attuazione della legge n. 241/1990 per il comparto istituzionale.
 14. A titolo esemplificativo, è previsto il pagamento dell'indennità per inabilità temporanea assoluta entro 30 giorni dalla ricezione del certificato medico definitivo e la costituzione della rendita entro 120 giorni dalla data di ricezione del certificato medico definitivo a seguito di infortunio e dalla data della ricezione del primo certificato medico e/o dalla data della denuncia

per la malattia professionale.

15. ibidem

16. A decorrere dal 1° gennaio 2009.